

Applicazioni software e prodotti multimediali

**Legge 9 gennaio 2004, n. 4
Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili
agli strumenti informatici**

**Paolo Graziani
Istituto di Fisica Applicata “Nello Carrara”
CNR - Firenze**

Estratto art. 1

2. È tutelato e garantito, in particolare, il diritto di accesso ai servizi informatici e telematici della pubblica amministrazione e ai servizi di pubblica utilità da parte delle persone disabili, in ottemperanza al principio di uguaglianza ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione.

Cosa sono i “servizi informatici e telematici”?

Estratto art. 4

3. La concessione di contributi pubblici a soggetti privati per l'acquisto di beni e servizi informatici destinati all'utilizzo da parte di lavoratori disabili o del pubblico, anche per la predisposizione di postazioni di telelavoro, è subordinata alla rispondenza di tali beni e servizi ai requisiti di accessibilità stabiliti dal decreto di cui all'articolo 11.
4. I datori di lavoro pubblici e privati pongono a disposizione del dipendente disabile la strumentazione hardware e software e la tecnologia assistiva adeguata alla specifica disabilità, anche in caso di telelavoro, in relazione alle mansioni effettivamente svolte.

Beni e servizi informatici, strumentazione hardware e software, tecnologia assistiva.

Estratto art. 5

1. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, al materiale formativo e didattico utilizzato nelle scuole di ogni ordine e grado.
2. Le convenzioni stipulate tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le associazioni di editori per la fornitura di libri alle biblioteche scolastiche prevedono sempre la fornitura di copie su supporto digitale degli strumenti didattici fondamentali, accessibili agli alunni disabili e agli insegnanti di sostegno, nell'ambito delle disponibilità di bilancio.

Che cos'è il “materiale formativo e didattico”?

Cosa sono gli “strumenti didattici fondamentali”?

Estratto art. 6

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie valuta su richiesta l'accessibilità dei siti INTERNET o del materiale informatico prodotto da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 3.
Che cos'è il “materiale informatico”?

Estratto art. 7

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, anche avvalendosi del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione:
 - g) promuove, di concerto con i Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per i beni e le attività culturali, iniziative per favorire l'accessibilità alle opere multimediali, anche attraverso specifici progetti di ricerca e sperimentazione con il coinvolgimento delle associazioni delle persone disabili; sulla base dei risultati delle sperimentazioni sono indicate, con decreto emanato di intesa dai Ministri interessati, le regole tecniche per l'accessibilità alle opere multimediali.

Cosa sono le “opere multimediali”?

Estratto art. 8

1. Le amministrazioni di cui all'articolo 3
nell'ambito delle attività per l'alfabetizzazione
informatica dei pubblici dipendenti, inseriscono
tra le materie di studio a carattere fondamentale le
problematiche relative all'accessibilità e alle
tecnologie assistive.
2. La formazione professionale di cui al comma 1 è
effettuata con tecnologie accessibili.

Cosa sono le “tecnologie accessibili”?

Sistemi informatici

- Siti web;
- Strumenti hardware;
- programmi applicativi;
- opere multimediali;
- documenti e libri in formato elettronico.

Siti web

I requisiti di accessibilità dei siti e delle tecnologie web sono già disponibili in bozza alla pagina:

http://www.pubbliaccesso.gov.it/notizie/2004/studio_siti_web_publici2.htm

Riferimenti: *Guidelines WAI, standards Section 508, vari standards ISO.*

Hardware

Gli strumenti hardware considerati sono i personal computer, da tavolo o portatili.

I requisiti di accessibilità sono in avanzato stadio di sviluppo.

Riferimenti: Standards Section 508 ed altri standards industriali.

Programmi applicativi

Per i programmi applicativi si cerca di distinguere fra interfaccia utente e eventuale struttura di dati trattati.

Si distingue anche fra programmi commissionati dalla PA e pacchetti di commercio.

I requisiti di accessibilità delle interfacce utente sono in avanzato stato di sviluppo, ma la discussione è aperta su come applicarli, secondo le distinzioni sopra dette.

Riferimenti: Standards Section 508, Circolare AIPA 2001, ISO16071.

Opere multimediali

- Enciclopedie;
- dizionari;
- antologie;
- registrazioni audio e/o video.

Lo sviluppo dei requisiti generali di accessibilità è appena all'inizio.

Libri e documenti in formato elettronico

- Formato basato su linguaggi descrittivi pubblicati;
- formato RTF;
- formato PDF;
- formati per impieghi tipografici;
- componenti grafiche e illustrazioni;
- notazione matematica;
- notazione musicale.

Analisi dei problemi appena iniziata.

Sito su accessibilità

Gli sviluppi del Regolamento e dei requisiti tecnici della legge Stanca possono essere seguiti sul sito sull'accessibilità del CNIPA:

<http://www.pubbliaccesso.gov.it>.